

Roma 20 dicembre 2010

Racc. AR

Spett.le
COMUNE DI ROMA
Dipartimento VII
Politiche della Mobilità
Alla c.a del Direttore
Dott. Giovanni Serra
Via Capitan Bavastro 94
00154 Roma

Racc. AR

Al Dirigente U.O.T.
Municipio Roma XX
Ing. Antonio Fernando Di Lorenzo
Via Flaminia 872
00191 Roma

Racc. AR

Al Prefetto di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area Raccordo Enti Locali
V. IV Novembre, 119/A
00187 Roma

Via fax 06.3310567

Al Revisore dei Conti
Rag. Leone Coltellacci
c/o Consorzio Stradale Cortina
D'Ampezzo
Via Vallombrosa n. 31
00135 Roma

Racc. AR

Al Sindaco
del Comune di Roma
On.le Gianni Alemanno
Piazza del Campidoglio 1
00186 Roma

Racc. AR

All'Assessore Dip.to Mobilità e Trasporti
On. Sergio Marchi
Via Capitan Bavastro 94
00154 Roma

Racc. AR

Al Segretario Generale
del Comune di Roma
Piazza del Campidoglio 1
00186 Roma

Racc. AR

All'Avvocatura
del Comune di Roma
Via Tempio di Giove 1
00186 Roma

Racc. AR

p.c. Alla Procura della Repubblica
Via Golametto 12
00195 Roma

Racc. AR

p.c. Alla Confederazione
Consorzi di Roma
Via S. Nicola de' Cesarini, 3
00186 Roma

OGGETTO: CONSORZIO STRADALE PER IL VIALE CORTINA
D'AMPEZZO E DIRAMAZIONI, ROMA / COMUNE DI ROMA - VII
DIPARTIMENTO - RISCONTRO ALLA COMUNICAZIONE DEL 17/12/2010
(PROT. N. 35944) "PREVISIONI BILANCIO 2011".

In nome e per conto del Consorzio Stradale per il Viale Cortina
d'Ampezzo e diramazioni, che me ne conferisce espresso mandato, la presente per
contestare recisamente i contenuti e gli stessi toni della comunicazione in oggetto.

Si richiama preliminarmente all'attenzione dell'Amministrazione
comunale la situazione di **grave inadempienza** della stessa Amministrazione in
ordine alla corresponsione all'esponente Consorzio del contributo dovuto per
legge (l'art. 3 del D.L.lgt. 1446/1918) per le annualità 2008-2009-2010, annualità
in ordine alle quali esiste e persiste di fatto una morosità del Comune, non essendo
ammissibile né accettabile "lo sconto" che il predetto Ente ha ritenuto di doversi e
potersi applicare per così dire "in corsa", in spregio a qualsivoglia norma di legge
e prima ancora principio, come peraltro più volte eccepito e "spiegato"
dall'Amministrazione consortile in tutta la (copiosa) pregressa corrispondenza col
Comune stesso.

Si rappresenta in merito che nella stessa deliberazione di G.C. n. 90 del 31
marzo 2010 (richiamata nella comunicazione in oggetto), in narrativa si legge che
*"relativamente all'anno 2010 è possibile confermare l'erogazione del contributo
nella misura del 50% delle spese di cui all'art. 3 del D.L.lgt. 1446/1918, in quanto
sulla scorta dei dati storici è presumibile ritenere sufficienti, a tal fine, le risorse
previste dal bilancio dell'Amministrazione comunale"*. Quanto sopra dovendosi
intendere ed "interpretare" nel senso di una continuità rispetto alla situazione di
contribuzione precedente, cui la deliberazione in discorso fa riferimento
*("attualmente il Comune di Roma, come previsto dall'art. 3 del D.L.lgt.
1446/1918, contribuisce alle spese di ricostruzione, manutenzione e sistemazione
delle strade, in relazione all'uso pubblico delle stesse, nella misura pari al 50%")*.

Quanto alla erroneità di una "interpretazione" restrittiva del concetto di
"manutenzione stradale", quale quella che il Comune ormai da mesi ha adottato,

unilateralmente, senza dar conto delle ragioni di ciò, ma con conseguente impatto sulla misura del contributo dovuto, a parte confermare quanto sostenuto ed illustrato dall'Amministrazione consortile nella già richiamata intercorsa corrispondenza, duole dover evidenziare lo stato di confusione in cui ancora una volta dimostra di trovarsi l'Ufficio in indirizzo in ordine al corretto inquadramento della materia *de qua*. Ci si spiega. La "questione" del contributo comunale ai Consorzi stradali deve essere posta sotto un duplice profilo: da un lato la quantificazione del predetto contributo, in misura variabile fra il 20% ed il 50%, a seconda della ritenuta "importanza" delle strade in relazione all'uso pubblico delle stesse; e sul punto non si vede come una strada che il Comune abbia ritenuto "importante" al punto di dover contribuire in misura pari al 50% del bilancio annuale, possa poi essere "declassata" dallo stesso Comune in assenza di mutate condizioni (per esempio la soppressione di linee ATAC, la chiusura di scuole pubbliche eventualmente esistenti sul territorio, ecc. ecc.), e per conseguenza come si possa ridurre l'entità del contributo anche fino alla soglia minima del 20% del bilancio. D'altro canto, si diceva, insieme alla questione del *quantum*, il Comune ha sollevato quella dell'individuazione delle "voci di spesa" meritevoli di essere "coperte" dalla contribuzione comunale; ma, non può non rilevarsi, pretendendo di far passare la questione non come una novità, ma come se così fosse da sempre.

Ci si spiega meglio. Fino alla adozione della deliberazione di G.C. n. 90 del 31 marzo 2010, il Comune di Roma ha sempre contribuito al bilancio dei Consorzi individuati "meritevoli" per legge, in misura del 50% del bilancio consortile inteso e valutato nella sua globalità, approvato dall'assemblea e dal Comune stesso per il tramite dei propri Delegati, e dunque verificando e valutando prima (e non dopo, "in corsa", come pretenderebbe ora nel caso dell'esponente Consorzio per i contributi pregressi) la congruità dell'impegno di spesa.

La questione, ovviamente, non è solo teorica, ma ha precisi riflessi pratici, perché va da sé che se in una percentuale di contribuzione già ridotta dal 50 % al 40, al 30 o al 20, si debbono intendere comprese le spese di sola "manutenzione" e delle sole sedi stradali, il contributo del Comune a stento potrebbe continuare a definirsi e considerarsi tale. E si tratta comunque di questione non chiara all'amministrazione, ma anzi da tutte le "comunicazioni" e dagli stessi atti adottati emerge come si diceva una gran confusione e comunque sempre la sovrapposizione dei due aspetti del problema come testè rappresentati e illustrati. Una riprova per tutte di quanto appena affermato ci pare possa essere la "precisazione" evidenziata con sottolineatura nella comunicazione al Consorzio del 26 ottobre 2010 (prot. 80450), laddove, appunto, il VII Dipartimento, dopo avere ricordato di avere, fino alla deliberazione di G.C. n. 90 del 31 marzo 2010 provveduto a liquidare ai Consorzi stradali il contributo obbligatorio ex art. 3 D.Lgt. (naturalmente senza specificare che detto contributo è sempre stato liquidato nella misura del 50% dei bilanci consortili valutati nella loro interezza, come sopra riportato); ritiene di dover "precisare", appunto, e materialmente sottolineare che: *"nessun atto deliberativo dell'Amministrazione Comunale ha previsto la corresponsione di ulteriori contributi a favore dei Consorzi Stradali"*. Ed ecco dunque la "confusione" di cui si diceva: il VII Dipartimento da un lato finge di ignorare che il Comune ha "sempre" contribuito al 50% delle spese consortili, vale a dire di tutte quelle spese necessarie ed indispensabili al fine di assicurare la gestione e l'andamento dei Consorzi per il perseguimento dei compiti

7

istituzionali degli stessi; dall'altro, "confusamente", appunto, e genericamente e candidamente pretenderebbe di imputare ai Consorzi la richiesta di "ulteriori" contributi, per poi ovviamente negarne il riconoscimento del relativo diritto!

Le considerazioni testè svolte valgono anche a contestare i contenuti della comunicazione al Consorzio esponente del 10/12/2010 (prot. 35188) in quanto riferentisi esplicitamente a quella del 26 ottobre sopra richiamata.

Premesso tutto quanto sopra, venendo alla comunicazione in oggetto, e, come si diceva, anche ai toni della stessa, deve osservarsi e rammentarsi all'Amministrazione comunale che il Consorzio esponente (come gli altri Consorzi destinatari della comunicazione), in quanto Consorzio di strade private aperte al pubblico transito, è ente pubblico dotato di piena autonomia decisionale e gestionale, di tal che, oltre che infondato nel merito, **inaccettabile e irricevibile** l'"ultimatum" rivolto (anche) al Presidente del Consorzio di *"far pervenire le previsioni di bilancio per l'anno 2011, entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della presente"*.

Nell'ottica dell'autonomia dell'Ente Consorzio deve altresì osservarsi l'infondatezza della "previsione" di una attività di controllo (esistendo già una figura a ciò deputata nell'ambito della struttura consorile) da parte di un soggetto esterno ed estraneo al Consorzio; tuttavia, svolta la premessa di cui sopra, eventuali solleciti possono essere rivolti dal Dipartimento in indirizzo, semmai, al Dirigente U.O.T. del Municipio di riferimento, cui la presente è inviata per conoscenza, in quanto Soggetto individuato dal Dipartimento stesso quale delegato alla "gestione" di ogni aspetto afferente alla contribuzione comunale ai Consorzi stradali, ma è evidente come i Consorzi stessi non debbano essere coinvolti (e nella specie non debba esserlo il Consorzio esponente) nelle dinamiche strutturali ed organizzative dei (e fra i) vari Uffici comunali. In altre parole, la comunicazione in oggetto dà prova altresì della difficoltà in cui si trova il Dipartimento in indirizzo, stante l'evidente mancanza di "comunicazioni" da parte delle "proprie" U.O.T. (quelle "notizie" cui fa riferimento la comunicazione in discorso); ciò tuttavia non giustifica, nelle forme e nei contenuti, la richiesta al Consorzio, peraltro, lo si ripete, con l'indicazione di un termine perentorio (!), di *"far pervenire le previsioni di bilancio 2011"*.

Né francamente risulta chiaro il significato e/o comunque l'utilità dell'affermazione per cui in mancanza di invio delle suddette previsioni *"i Presidenti dei Consorzi potranno emettere ruoli a carico dell'Amministrazione Capitolina solo se l'atto costitutivo (o altro atto deliberativo dell'Amministrazione) preveda il riconoscimento del contributo di cui sopra e nei limiti ivi previsti"*.

Salvo che, ed è l'unica lettura possibile, quanto sopra debba intendersi che, e proprio al contrario di quanto vorrebbe il Dipartimento in indirizzo, in mancanza di diverse, fondate, ed adeguatamente motivate "indicazioni" da parte dell'Amministrazione comunale, i Consorzi debbano continuare a redigere i bilanci come fatto "sino ad oggi", sino alla deliberazione di G.C. n. 90 del 31 marzo 2010.

Resta, e si conclude, la grave inadempienza del Comune di Roma per non avere ancora provveduto a saldare al Consorzio in epigrafe le proprie quote contributive relative alle annualità 2008, 2009, 2010. Si invitano

7
pertanto il VII Dipartimento e la Direzione della U.O. Tecnica del XX
Municipio a voler senza altro indugio dar corso a tutti gli atti necessari a
regolarizzare la posizione contributiva nei confronti dell'ente da me
rappresentato. In mancanza mi vedrò costretta, senza ulteriore avviso, a tutelare
gli interessi del Consorzio - e con essi della collettività che fruisce della rete
viaria in manutenzione al Consorzio stesso - in tutte le opportune sedi,
amministrative, civili e penali.

Distinti saluti.

Avv. Francesca Beccaria

